

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1328 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2021****che specifica i requisiti concernenti le infrastrutture applicabili a determinate categorie di azioni relative alle infrastrutture a duplice uso a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi specifici del meccanismo per collegare l'Europa è adattare porzioni della rete transeuropea dei trasporti per il duplice uso delle infrastrutture di trasporto al fine di migliorare la mobilità sia civile sia militare. Le azioni o le attività specifiche nell'ambito di un'azione, volte a supportare porzioni nuove o esistenti della rete transeuropea dei trasporti adatte al trasporto militare, al fine di adeguarla ai requisiti concernenti le infrastrutture di trasporto a duplice uso, sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/1153 a determinate condizioni.
- (2) È opportuno specificare i requisiti in materia di infrastrutture di trasporto applicabili a determinate categorie di azioni relative alle infrastrutture a duplice uso. I requisiti concernenti le infrastrutture di trasporto a duplice uso dovrebbero basarsi sulle informazioni contenute nei requisiti militari aggiornati ⁽²⁾ e nell'analisi delle lacune ⁽³⁾ e dovrebbero essere presi in considerazione i risultati delle consultazioni con i rappresentanti delle associazioni europee e internazionali dei trasporti.
- (3) I requisiti in materia di duplice uso dovrebbero rappresentare norme e valori tecnici generici per i progetti di infrastrutture di trasporto, di cui tenere conto in relazione alle azioni a norma del regolamento (UE) 2021/1153, che contribuiscono all'adeguamento della rete centrale o globale TEN-T al fine di consentire un duplice uso, civile e di difesa, delle infrastrutture.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento del meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/1153,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I requisiti concernenti le infrastrutture di trasporto di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153 sono stabiliti nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38.

⁽²⁾ «Military Requirements for Military Mobility within and beyond the EU» (ST 11373/19; 19.7.2019).

⁽³⁾ «Military requirements and trans-European transport network: gap analysis» [SWD(2019) 175 final], nonché «Joint Staff Working Document on the updated Gap Analysis between the military requirements and the trans-European transport network requirements» [SWD(2020) 144 final].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Tabella 1

Aeroporti e gestione del traffico aereo

N.	Requisito per il duplice uso	Valore per il duplice uso	Osservazioni
1	Periodi operativi	Costruzione o ampliamento delle infrastrutture e dei collegamenti al trasporto multimodale, e apparecchiature che consentono di effettuare le operazioni 24/7/diurne/notturne/ogni tempo.	Sono comprese le connessioni ferroviarie e via gasdotto per il combustibile (a condizione che sia fornito combustibile per aeromobili sia civili sia militari).
2	Operazioni di servizio di base 24/7	Capacità di effettuare operazioni diurne/notturne/ogni tempo.	
3	Controllo del traffico aereo	Infrastruttura di controllo del traffico aereo dotata di capacità sufficiente per gestire le operazioni aeroportuali di volo diurno e notturno.	Da intendersi conformemente ai regolamenti ICAO e dell'UE nonché alle linee guida Eurocontrol CUMA.
4	Mezzi aerei per giorno	Capacità di movimentazione dell'infrastruttura: aeromobili al giorno: minimo 6 al giorno. Ipotesi per aeromobili a fusoliera larga: massimo 4 parcheggiati contemporaneamente a terra sul piazzale.	
5	Lunghezza della pista	Requisito minimo: 3 000 m. Raccomandato: 3 500 m. In ciascuno Stato membro va stabilito dove sarebbe sufficiente una pista di 2 800 m.	Adatta per le categorie di aeromobili da trasporto strategico e per gli aeromobili A330/A400M/IL76/B747/An225/C5/C17.
6	Larghezza della pista	Da 45 m a 60 m. Gli Stati membri devono stabilire dove è necessaria la larghezza di 60 m.	Adatta per le categorie di aeromobili da trasporto strategico e per gli aeromobili A330/A400M/IL76/B747/An225/C5/C17.
7	Superficie della pista	Può essere di tipo rigido o flessibile. In ciascuno Stato membro va stabilito dove è opportuno che i 150 m alla fine della pista siano rigidi per contrastare gli effetti dell'efflusso dei motori a reazione.	
8	Via di rullaggio	Larghezza: 22,5 m, può essere di tipo rigido o flessibile.	
9	Resistenza della pavimentazione della pista	Sufficiente per un aeromobile strategico a fusoliera larga.	Questo requisito può essere soddisfatto in conformità ai regolamenti ICAO e dell'UE.
10	Piazzale — Lunghezza	Minimo 190 m.	
11	Larghezza del piazzale	Minimo 350 m.	

12	Capacità del piazzale	66 500 m ² .	
13	Numero di classificazione della pavimentazione del piazzale (PCN) ⁽¹⁾	Determinato dal numero di classificazione dell'aeromobile (ACN — <i>Aircraft Classification Number</i>) ⁽²⁾ derivante dal tipo di sottofondo.	<p>L'ACR è una valutazione composta da una singola unità che esprime l'effetto correlato di un aeromobile su una base per uno specifico livello di resistenza del sottofondo che indica un particolare spessore della base (misurato dalla PCR). Questo requisito può essere soddisfatto in conformità ai regolamenti ICAO e dell'UE.</p> <p>Il rapporto ACR/PCR consiste nell'aggiornamento del metodo del numero di classificazione dell'aeromobile (ACN) e del numero di classificazione della pavimentazione (PCN). A partire da novembre 2024, il metodo per la valutazione e le registrazioni della portanza delle pavimentazioni aeroportuali sarà espresso come il rapporto tra la valutazione della classificazione dell'aeromobile e la valutazione della classificazione della pavimentazione (ACR/PCR), anziché il rapporto tra il numero di classificazione dell'aeromobile e il numero di classificazione della pavimentazione (ACN/PCN).</p> <p>Il metodo è stato approvato dall'Airport Design & Operations Panel (ADOP) dell'ICAO e dal luglio 2020 è il nuovo sistema ICAO di valutazione della pavimentazione. Gli adeguamenti delle documentazioni nazionali e delle specificità di progettazione saranno effettuati durante un periodo di transizione compreso tra il 2020 e il 2024.</p>
14	Attrezzatura per la neve e il ghiaccio sulla pista e prodotti per lo sghiacciamento (de-icing)	Area chiusa di stoccaggio di 180 m ² .	
15	Soccorso e antincendio (categoria)	Struttura in acciaio o muratura con area di stoccaggio (minimo 200 m ² con una piazzola interna di 98 m ²) per il deposito di veicoli di soccorso e antincendio.	

⁽¹⁾ Il metodo della valutazione della classificazione della pavimentazione (PCR — *Pavement Classification Rating*) ha sostituito il metodo del numero di classificazione della pavimentazione (PCN — *Pavement Classification Number*). Il PCN rimane valido durante la fase di transizione fino al 2024.

⁽²⁾ Il metodo della valutazione della classificazione dell'aeromobile (ACR — *Aircraft Classification Rating*) ha sostituito il metodo del numero di classificazione dell'aeromobile (ACN — *Aircraft Classification Number*). L'ACN rimane valido durante la fase di transizione fino al 2024.

Tabella 2

Porti marittimi

N.	Requisito per il duplice uso	Valore per il duplice uso	Osservazioni
1	Periodo operativo del porto marittimo	Costruzione o estensione dell'infrastruttura per l'accesso alla rete di trasporto multimodale e alle attrezzature che consentono le operazioni 24/7 in tutte le condizioni di tempo meteorologico.	Comprende la capacità di rompere il ghiaccio e l'attrezzatura per rimuovere la neve nei porti. Non sono compresi gli edifici, i depositi e i magazzini, le gru, i trasportatori e altri dispositivi per il trasporto merci e i mezzi mobili come le locomotive. Le azioni non devono fornire un vantaggio selettivo a un particolare operatore o gruppo di operatori e devono essere accessibili su base non discriminatoria.
2	Numero di ormeggi	3.	Gli ormeggi devono trovarsi all'interno di un porto come definito nei dati geografici relativi ai requisiti militari. Gli ormeggi non devono necessariamente essere posti uno accanto all'altro.
3	Larghezza (baglio)	32 m.	Ingresso nel porto marittimo.
4	Pescaggio per l'accettazione delle navi	Minimo 12 m al livello medio di bassa marea.	Ingresso nel porto marittimo.
5	Profondità del porto	Minima 12 m, raccomandata 14 m per consentire di 2 m di spazio libero di pescaggio. In ciascuno Stato membro va stabilito dove sarebbe sufficiente una profondità del porto di 12 m. 1 m di spazio libero di pescaggio potrebbe essere sufficiente nei porti non soggetti a effetto di marea.	Ingresso nel porto marittimo.
6	Lunghezza degli ormeggi	Minimo 310 m e massimo 340 m per nave.	
7	Larghezza degli ormeggi del porto	Almeno 32 m.	Per le navi di grandi o medie dimensioni all'ormeggio.
8	Tipo degli ormeggi del porto	Dovrebbero accogliere i seguenti tipi di navi: chiatte, break-bulk, container, passeggeri, RoRo, cisterne.	
9	Profondità dell'ormeggio	Minimo 12 m, raccomandato 14 m. In ciascuno Stato membro va stabilito dove sarebbe sufficiente una profondità dell'ormeggio di 12 m.	Necessario per le navi di grandi dimensioni e per RoRo molto grandi.
10	Capacità di scaricamento	2 navi contemporaneamente.	
11	Numero di tronchi/terminali ferroviari	3.	Numero di terminali ferroviari necessari.

Tabella 3

Ferrovie

N.	Requisito per il duplice uso	Valore per il duplice uso	Osservazioni
1	Periodo operativo del servizio di terminale ferroviario	Costruzione o estensione dell'infrastruttura per l'accesso alla rete di trasporto multimodale e alle attrezzature che consentono le operazioni 24/7 in tutte le condizioni di tempo meteorologico.	
2	Mezzi ferroviari passeggeri	Infrastruttura in grado di movimentare carrozze ferroviarie passeggeri (per il trasporto di passeggeri), comprese quelle a due piani, ciascuna in grado di caricare un minimo di 80 passeggeri; numero minimo di carrozze al giorno: 6 pezzi.	
3	Stazioni ferroviarie	Infrastruttura costituita da una piattaforma in grado di gestire 3-4 treni (10 × carrozze a due piani o equivalenti) al giorno per stazione (5 000 passeggeri al giorno per stazione).	
4	Operazioni del terminale ferroviario	Infrastruttura in grado di movimentare almeno 3 treni merci contemporaneamente nei terminali.	Le attrezzature che viaggiano per ferrovia saranno soggette a un'attenta pianificazione del carico e del viaggio per garantire la conformità allo scartamento ferroviario, alle infrastrutture, agli itinerari e alle gallerie disponibili negli Stati membri.
5	Disponibilità del sistema di elettrificazione	Permanente con sistema di backup indipendente dalla fonte di energia.	Riguarda i sistemi di backup per le stazioni o le strutture di movimentazione multimodale.
6	Bipolarizzazione	Sì per l'accesso.	Riguarda i sistemi di sicurezza e i circuiti di binario per rilevare i treni sui binari e se, su una linea ferroviaria a binari multipli, il terminale ferroviario consente di utilizzare uno o più binari in entrambe le direzioni, regolarmente o in caso di emergenza.
7	Disponibilità dell'illuminazione	Capacità di illuminazione 24/7 nelle stazioni e nei terminali.	
8	Scartamento	1 435 mm. Ideale per una rete ferroviaria continua standard paneuropea ed altamente auspicabile per la mobilità militare. Nei casi in cui vi sia un chiaro vantaggio sia per il settore civile che per quello militare, possono essere accettati scartamenti ferroviari di 1 520/1 524 mm e 1 668 mm.	
9	Sagoma limite	Si raccomanda la norma GC. In ciascuno Stato membro va stabilito dove sarebbe sufficiente una sagoma limite diversa che comprende P-400 e che è in linea con le STI ferroviarie.	Sagoma limite per container di grandi dimensioni. GC si adatta alla norma UIC P-400.

10	Altezza massima del carico	4,5 m.	Questo valore comprende il margine di sicurezza.
11	Larghezza massima del carico	3,15 m in circostanze normali. Fino a 3,75 m in casi eccezionali, in cui vi è un chiaro vantaggio civile e le STI sono rispettate.	La larghezza auspicabile sarebbe di 4,5 m per i movimenti militari.
12	Lunghezza massima del carico	18,75 m.	
13	Carico per asse in tonnellate	Minimo 22,5 t/asse sulla rete centrale TEN-T; 25 t/asse raccomandato.	Il requisito relativo al carico per asse per la rete ferroviaria centrale TEN-T, compresi i ponti, è pari ad almeno 22,5 t/asse. Si noti che aggiornamenti che consentono un aumento del peso per asse fino a un minimo di 25 t/asse potrebbero essere vantaggiosi per i movimenti civili e militari. Attualmente i movimenti militari sono effettuati al limite del peso lordo esistente.
14	Lunghezza massima del treno	Minimo 740 m.	Tra i requisiti del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ è prevista la possibilità di far viaggiare treni con una lunghezza di almeno 740 m. La lunghezza di un treno in movimento varia (ad esempio quando frena o accelera). Il requisito in materia di duplice uso è pertanto coerente con il requisito militare.
15	Tronchi di raccordo	Minimo 3, ciascuno \geq 300 m.	Possono trovarsi in prossimità o all'interno dei terminali.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

Tabella 4

Strade

N.	Requisito per il duplice uso	Valore per il duplice uso	Osservazioni
1	Classificazione delle strade	Corsia singola: 3,5 m - 5,5 m Flusso singolo 5,5 m - 7,3 m Flusso doppio \geq 7,3 m.	Flusso singolo — veicoli isolati passano o viaggiano in direzione opposta in punti/aree prestabiliti. Flusso doppio — 2 colonne di veicoli viaggiano contemporaneamente e vi sono almeno 2 corsie larghe (idealmente non più strette di 8,2 m). Sono esclusi i progetti relativi all'uso delle corsie di emergenza come corsie aggiuntive.
2	Tipi di percorsi	Tipo X — percorso in condizioni di buona manutenzione utilizzabile in tutte le condizioni atmosferiche e tutto l'anno fino alla capacità massima.	Il percorso di tipo X è preferibile per i movimenti militari, con superfici impermeabili generalmente non influenzate da precipitazioni o cambiamenti di temperatura.

3	Pesi lordi su strada	130 t.	<p>130 t non si riferisce alla libera circolazione di veicoli con un peso lordo di 130 t. Questo requisito in materia di duplice uso si riferisce alla capacità delle superfici stradali di sopportare occasionalmente il movimento o il trasporto di mezzi militari molto pesanti.</p> <p>La limitazione civile di 44 t [come indicato nella direttiva 96/53/CE del Consiglio ⁽¹⁾] dovrebbe pertanto consentire movimenti occasionali di mezzi di trasporto fino a 130 t con un carico massimo per asse di 12,23 t/asse.</p> <p>Tali movimenti occasionali (sia militari sia civili) richiedono con ogni probabilità permessi o deroghe speciali e adeguate misure di mitigazione, che sono determinate in via eccezionale dagli Stati membri.</p>
4	Pesi lordi su ponti	130 t.	<p>130 t non si riferisce alla libera circolazione di veicoli con un peso lordo di 130 t. Questo requisito in materia di duplice uso si riferisce alla capacità dei ponti di sopportare occasionalmente il movimento o il trasporto di mezzi militari molto pesanti.</p> <p>Tali movimenti occasionali (sia militari sia civili) richiedono con ogni probabilità permessi o deroghe speciali e adeguate misure di mitigazione, che sono determinate in via eccezionale dagli Stati membri.</p> <p>I ponti devono poter sopportare un peso lordo di 130 t con un carico massimo per asse di 12,23 t/asse (la direttiva 96/53/CE consente fino a 11,5 t/asse, ad eccezione della Francia, dove il carico consentito è di 13 t/asse). Nei casi in cui un singolo veicolo pesa 130 t, sarà necessario garantire che siano applicate adeguate misure di attenuazione quali velocità, distanza da altri veicoli e, se necessario, che sia imposto un unico flusso di traffico per l'uso del ponte.</p> <p>I ponti stradali sono progettati per resistere a veicoli a pieno carico lungo tutta la loro lunghezza su ciascuna corsia. Pertanto un ponte, se può sostenere il peso di più autocarri da 44 t, dovrebbe anche essere in grado di sostenere un peso lordo totale occasionale di 130 t, se sono garantite adeguate misure di attenuazione quali la velocità, la distanza tra i veicoli e la distanza tra gli assi dei veicoli.</p>

5	Altezza massima del carico	4,5 m. Nella pianificazione dei percorsi devono essere prese in considerazione le restrizioni delle gallerie, in particolare per i veicoli a pianale, i rimorchi e le merci pericolose. In ciascun paese va stabilito se e dove è applicabile un'altezza massima di 4,5 m.	Ciò comprende la combinazione dell'altezza dello spazio di carico del veicolo, più l'altezza del carico e un margine libero di sicurezza. La direttiva 96/53/CE consente un'altezza massima del veicolo di 4 m. È consentita un'altezza di 4,5 m (4,35 m di altezza di trasporto + 0,15 m per le sospensioni e i movimenti dei veicoli) previo rilascio di un'autorizzazione di trasporto eccezionale.
6	Larghezza massima del carico	4,5 m.	Come indicato nella direttiva 96/53/CE, la larghezza massima di un veicolo autorizzato è di 2,55 m. Di norma per il trasporto militare sono richiesti 3,5 m per i veicoli a ruote e 4,5 m per i veicoli cingolati. Tali movimenti occasionali (sia militari sia civili) richiedono con ogni probabilità permessi o deroghe speciali e adeguate misure di mitigazione, che sono determinate in via eccezionale dagli Stati membri.
7	Lunghezza massima del carico	Da 18,75 m a 27,5 m.	La lunghezza massima del veicolo è di 18,75 m con un'estensione fino a 25,03 m laddove lo sviluppo dell'infrastruttura lo consente. Ai veicoli più lunghi può essere consentito di circolare previo rilascio di un'autorizzazione di trasporto eccezionale. Un carico di peso superiore a 1 30 t richiede generalmente un trattore a 8 pneumatici × 4 assi + un rimorchio combinato a 8 assi. Nella maggior parte dei casi, un semirimorchio tradizionale a 8 assi è sufficiente ai fini del duplice uso. Tuttavia, quando per motivi pratici (ad esempio, altezza libera del ponte) è richiesto un rimorchio a pianale ribassato, quest'ultimo dovrà necessariamente essere un semirimorchio con 3 assi che precedono il pianale e 5 assi che lo seguono, di lunghezza di circa 22,5 m. Accoppiato a una motrice a 8 pneumatici × 4 assi, il veicolo combinato avrà una lunghezza totale di circa 27 m. L'uso di rimorchi a pianale ribassato apporterà vantaggi quando si tratta di altezze libere supplementari di ponti e cavalcavia, in quanto i carichi per asse di un veicolo più lungo saranno distribuiti su una zona più ampia, riducendo così il carico concentrato su ponti e cavalcavia. La maggior parte degli Stati membri accettano già i veicoli di 27,5 m di lunghezza nel quadro delle autorizzazioni di trasporto eccezionale da essi rilasciate.
8	Raggio di sterzata per il trasporto di mezzi pesanti	Da 12,5 m a 15,5 m. Da determinare in ciascuno Stato membro.	La direttiva 96/53/CE stabilisce che i veicoli stradali devono potersi iscrivere in una corona circolare dal raggio esterno di 12,5 m.

(¹) Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

Tabella 5

Vie navigabili interne

N.	Requisito per il duplice uso	Valore per il duplice uso	Osservazioni
1	Chiuse	Conformemente alle norme inserite nel «Blue Book» dell'UNECE ⁽¹⁾	
2	Pescaggio	Conformemente alle norme inserite nel «Blue Book» dell'UNECE ⁽²⁾	
3	Ormeggio	2	Numero di ormeggi
4	Capacità di scaricamento	2 chiatte contemporaneamente.	
5	Altezza libera ponte	3,5 m	In linea con il regolamento (UE) n. 1315/2013.

⁽¹⁾ *Inventory of main standards and parameters of the E waterway network «Blue Book»* (ECE/TRANS/SC.3/144/Rev.3.), a cura della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Il requisito in materia di duplice uso dovrebbe essere letto in combinato disposto con il presente documento.

⁽²⁾ *Ibidem.*

Tabella 6

Attrezzature per la movimentazione multimodale (strade, ferrovie, vie marittime e vie navigabili interne)

N.	Requisito per il duplice uso	Valore per il duplice uso	Osservazioni
1	Nodi di collegamento	Necessari presso il porto marittimo/ l'aeroporto/il terminale ferroviario/delle vie navigabili interne/le strade principali, compresi, se del caso, punti di carico cross docking tra mezzi di trasporto multimodali.	
2	Rampe di carico e attrezzature di movimentazione/ Capacità di parcheggio	Numero sufficiente di rampe di carico (fisse) in grado di sostenere 100 t di carico e veicoli fino a 120 t, compresi i carri armati da combattimento con un carico massimo per asse di 12,23 t/asse (trasporto stradale) e un minimo di 22,5 t/asse (trasporto ferroviario). Attrezzature di movimentazione speciali per il collegamento incrociato a nodi multimodali (trasporto ferroviario, aereo, marittimo (LoLo/RoRo) e per vie navigabili interne). Capacità di parcheggio in grado di contenere temporaneamente il materiale rotabile e il carico generale. Azioni relative alle infrastrutture fisse a sostegno del movimento di mezzi stradali, ferroviari, marittimi e per vie navigabili interne in impianti dotati di attrezzature per la movimentazione multimodale.	Adatto a container conformi alla definizione della norma ISO 1496-1:2013 serie 1. Sulle rampe stradali dovrebbe essere possibile movimentare container, attrezzature pesanti e carico generale. Sono esclusi gli edifici, i depositi e i magazzini, le gru, i trasportatori e altri dispositivi per il trasporto merci e i mezzi mobili come le locomotive. Le azioni non devono fornire un vantaggio selettivo a un particolare operatore o gruppo di operatori e devono essere accessibili su base non discriminatoria.

Tabella 7

Cybersicurezza

N.	Requisito per il duplice uso	Valore per il duplice uso	Osservazioni
1	Cybersicurezza	Attrezzature, soluzioni e sistemi per la cybersicurezza direttamente correlati alle proposte di progetto connesse alla resilienza delle infrastrutture a duplice uso, ove opportuno.	